



Dott.ssa Caterina Audano
NOTAIO

REPERTORIO numero 4094

RACCOLTA numero 3512

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno febbraio duemilaventidue

(21- 2- 2022)

In Pinerolo, nel mio studio al piano primo della casa di Piazza Vittorio Veneto n. 5.

Avanti me dottoressa Caterina Audano Notaio in Pinerolo, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono personalmente comparse le signore:

- **AIRASCA Marina**, nata a Pinerolo (TO) il 29 agosto 1973, residente in Pinerolo (TO), Via Giovanni XXIII n. 72, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale RSC MRN 73M69 G674 K ;
- **BERTALOTTO Francesca**, nata a Pinerolo (TO) il 25 luglio 1982, residente in Pinasca (TO), Via Fleming Alessadro n. 74, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale BRT FNC 82L65 G674 J ;
- **BRUNO Giovanna**, nata a Cavour (TO) il 9 ottobre 1958, residente in Pinerolo (TO), Via Priolo n. 38, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale BRN GNN 58R49 C404 U ;
- **CHIAPPERO Carmela**, nata a Luserna San Giovanni (TO) il 24 ottobre 1946, residente in Luserna San Giovanni (TO), Via Tolosano n. 9, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale CHP CML 46R64 E758 Z ;
- **DOLFI Federica**, nata a Torino (TO) il 30 luglio 1983, residente in Torino (TO), Piazza Hermada n. 2 bis, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale DLF FRC 83L70 L219 O ;
- **FERRETTI Isabella**, nata a Torino (TO) il 3 giugno 1981, residente in Torino (TO), Via Giuseppe Biamonti n. 2, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale FRR SLL 81H43 L219 B ;
- **FIORILLO Isabella**, nata a Cavour (TO) il 16 febbraio 1966, residente in Pinerolo (TO), Via Agnelli n. 14, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale FRL SLL 66B56 C404 Y ;
- **FREZZA Marisa**, nata a Pinerolo (TO) il 4 maggio 1959, residente in Pinerolo (TO), Via Torrente Lemina n. 9, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale FRZ MRS 59E44 G674 Q ;
- **LORENZINO Silvia**, nata a Pinerolo (TO) il 21 settembre 1965, residente in Pinerolo (TO), Via Asiago n. 73, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale LRN SLV 65P61 G674 U ;
- **MARENGO Simona**, nata a Saluzzo (CN) il 21 agosto 1974, residente in Pinerolo (TO), Piazza Banfi n. 4, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale MRN SMN

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Uff. Ter. di
Torino DP I
il 01/03/2022
al n. 9713
Serie 1T

74M61 H727 K ;

- **PASINO Laura**, nata a Collegno (TO) il 11 settembre 1957, residente in Luserna San Giovanni (TO), Strada dei Boer n. 32, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale PSN LRA 57P51 C860 M ;
- **PENTORE Paola**, nata a Pinerolo (TO) il 22 novembre 1957, residente in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Marco Polo n. 9, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale PNT PLA 57S62 G674 Z ;
- **PERETTO Mara**, nata a Pinerolo (TO) il 1 gennaio 1949, residente in Pinerolo (TO), Via Gobetti n. 4, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale PRT MRA 49A41 G674 K ;
- **RUFF Aleyda**, nata a New York (Stati Uniti d'America) il 12 novembre 1968, residente in Luserna San Giovanni (TO), Località Costalunga n. 6, che dichiara di essere cittadina italiana e di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale RFF LYD 68S52 Z404W ;
- **SMERALDI Francesca**, nata a Torino (TO) il 6 gennaio 1976, residente in Piossasco (TO), Via Torino n. 43/7, che dichiara di essere titolare del seguente numero di Codice Fiscale SMR FNC 76A46 L219 K ;

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiedono di ricevere il presente atto per mezzo del quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

Le costituite Signore AIRASCA Marina, BERTALOTTO Francesca, BRUNO Giovanna, CHIAPPERO Carmela, DOLFI Federica, FERRETTI Isabella, FREZZA Marisa, LORENZINO Silvia, MARENGO Simona, PASINO Laura, PENTORE Paola, PERETTO Mara, RUFF Aleyda e SMERALDI Francesca, dichiarano di costituire un'Associazione denominata "SvoltaDonna OdV - Centro Antiviolenza", siglabile "SvoltaDonna OdV".

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di Pinerolo (TO), Stradale Fenestrelle n. 1 ed opera in ambito nazionale.

Articolo 3 - SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nell'articolo 4 (quattro) dello Statuto di seguito riportato, e svolge le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale pure indicato nell'articolo 4 (quattro) dello Statuto di seguito riportato.

Articolo 4 - SOCIE

Alle socie fanno capo i diritti e gli obblighi indicati nello Statuto di cui in seguito, nel quale sono stabiliti anche i requisiti per l'ammissione di nuove associate e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguiti dall'Associazione e l'attività di interesse generale svolta.

Articolo 5 - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è retta dalle norme sull'ordinamento, amministrazione e rappresentanza contenute nello Statuto di seguito riportato.

L'amministrazione è affidata al Consiglio Direttivo con primo mandato di un anno.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, come meglio indicato nello Statuto di cui in seguito, fatti salvi quelli che la Legge e il medesimo Statuto attribuiscono all'Assemblea o ad altri organi.

Il primo Consiglio Direttivo, che dura in carica un anno, viene nominato nelle persone delle Signore:

- AIRASCA Marina (Presidente)
- MARENGO Simona (Vice Presidente)
- BERTALOTTO Francesca (Tesoriera)
- RUFF Aleyda
- PENTORE Paola,

le quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dallo Statuto o dalla Legge.

La legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta alla Presidente.

Articolo 6 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO PER LA REVISIONE

LEGALE DEI CONTI

Non vengono nominati l'Organo di Controllo e l'Organo per la revisione legale dei conti non essendovene al momento l'obbligo per Legge o per Statuto.

Articolo 7 - PATRIMONIO SOCIALE

Le socie conferiscono al patrimonio dell'Associazione, per la formazione del patrimonio iniziale della stessa, la somma di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero) ciascuna, che vengono versati a mezzo contanti alla Presidente del Consiglio Direttivo Signora AIRASCA Marina, la quale ne dà conferma.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le norme di cui allo Statuto che segue.

Articolo 8 - QUOTA D'ISCRIZIONE ASSOCIATI

La quota di iscrizione delle associate che entreranno a fare parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

Articolo 9 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

L'Associazione si costituisce quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi della normativa in vigore e in particolare ai sensi della Legge n. 266/1991 e del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Pertanto l'Associazione richiederà l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore") e a tal uopo la legale rappresentante viene autorizzata a compiere tutte le

pratiche necessarie, presentare i documenti richiesti e sottoscrivere ogni necessaria dichiarazione.

Articolo 10 - STATUTO

L'Associazione è retta dallo Statuto che viene approvato dalle socie secondo il seguente tenore letterale:

"STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "SvoltaDonna OdV - Centro Antiviolenza", siglabile "SvoltaDonna OdV".

Lo Statuto dell'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito dell'ordinamento degli Enti del Terzo Settore (ETS). In particolare l'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi degli articoli 32 ss. CTS, nonchè ai sensi della Legge n. 266/1991. L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e quindi la denominazione diverrà "SvoltaDonna OdV - Centro Antiviolenza ETS", siglabile "SvoltaDonna OdV ETS".

Art. 2) SEDE

L'associazione ha sede in Pinerolo (TO), Stradale Fenestrelle n. 1 ed opera in ambito nazionale.

La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie.

Art. 3) DURATA

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 16 del presente Statuto.

Art. 4) PRINCIPI - FINALITA' E SCOPI

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

L'Associazione si riconosce nei principi di inviolabilità del corpo della donna, della sua libertà di scelta, autonomia, autodeterminazione ed emancipazione. Allo stesso modo, si riconosce nei principi e nelle normative a tutela di donne e le minori.

L'associazione si richiama all'evoluzione dei principi della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale; nello specifico, ritiene la violenza maschile nei confronti delle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi.

L'Associazione si ispira:

- all'art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini avanti alla Legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, nel cui contenuto si identificano i principi fondamentali dell'attività dell'Associazione;

- alla legislazione ed ai programmi della Comunità Europea, alla dichiarazione ed ai programmi di azione della quarta conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, alle decisioni del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la prevenzione, la promozione e la tutela della salute, del patrimonio genetico, l'informazione, l'educazione e la formazione nel quadro dell'azione comunitaria per la sanità pubblica, ai programmi della Commissione Europea nell'ambito dei cittadini d'Europa a tutela dei diritti dei cittadini europei. In particolare, l'Associazione aderisce all'intero contenuto ed agli obiettivi della Convenzione di Istanbul.

L'associazione si propone, anche in continuità con altre associazioni già operanti nel territorio

1. di perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani ed impedimento alla cittadinanza delle donne, intesa anche come partecipazione alla vita della comunità, limitazione della libertà e autodeterminazione delle donne, dei bambini e delle bambine, tenuto conto anche del loro benessere psicofisico;
2. di adottare la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne, in modo che ogni donna accolta abbia la libertà di scegliere di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, in piena consapevolezza, autonomia ed autodeterminazione;
3. di riconoscere che la modalità di approccio al tema della violenza sulle donne e dei bambini/e debba prendere in considerazione una visione globale, che coinvolga non solo gli aspetti della salute psicofisica ma anche l'impatto personale, sociale, relazionale e lavorativo, tenuto conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali tutti, quali le Nazioni Unite e l'OMS, nonché dei protocolli di intervento dedicati alle vittime di trauma;
4. di avvalersi nei Centri e nelle Case di operatori in possesso di formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sui suoi effetti, con garanzia di supervisione e formazione continua;
5. di attivarsi per la sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere ed al fine di promuovere politiche locali e nazionali per garantire servizi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza, nonché di adottare interventi legislativi specifici volti all'eliminazione della violenza e alla diffusione della cultura di genere.

L'Associazione non ha fine di lucro.

L'Associazione persegue finalità di solidarietà e utilità sociale, quali l'attivismo civico, la tutela dei diritti della donna e l'assistenza delle donne che si trovano in situazione di temporanea difficoltà o siano in condizioni svantaggiate sotto l'aspetto sociale, familiare, economico, fisico o psichico, nonché di sostegno alle donne, sole e/o con figli, che

subiscano violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali nonché di ogni altro tipo di violenza e/o discriminazione, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne mediante lo svolgimento di attività di accoglienza ed ascolto, consulenza ed assistenza legale, consulenza e sostegno psicologico/psicoterapeutico, ospitalità residenziale in strutture protette e ad indirizzo segreto, informazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza a donne, bambini ed adolescenti.

L'Associazione svolge in modo continuato attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. n. 117/2017, così come modificato dall'art. 3 D.lgs n. 105/2018, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle volontarie associate, ovvero:

a) interventi e servizi sociali, quali - a titolo esemplificativo - la realizzazione di centri antiviolenza e/o di sportelli di ascolto e assistenza diretti alle donne che hanno subito violenza, la realizzazione e gestione di strutture di accoglienza e ospitalità, anche in emergenza, e di case rifugio, nonché l'accompagnamento delle donne nei percorsi di affrancamento dalla violenza, per il tramite di operatrici qualificate e mediante sostegno psicologico, assistenza legale e facilitazione all'accesso ai servizi pubblici e della rete antiviolenza;

b) attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, percorsi di formazione, qualificazione e aggiornamento diretti a operatrici del Centro e volontarie, nonché operatori/trici dei servizi socio-sanitari, delle Forze dell'Ordine e della Giustizia, professionisti/e del settore; organizzazione di convegni e seminari, realizzazione di progetti culturali a valenza educativa all'interno degli istituti scolastici e delle università diretti anche a prevenire la violenza maschile sulle donne e, in generale, a promuovere un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale anche attraverso la realizzazione di iniziative dedicate alla conoscenza del fenomeno della violenza, alle sue cause ed effetti, nonché di progetti di ricerca e di studio volti alla condivisione di esperienze positive nelle azioni di contrasto;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale finalizzate anche alla valorizzazione delle buone relazioni e alla presa in carico delle donne che si rivolgono ai servizi organizzati;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche, di rilevanza sociale e culturale, nell'interesse delle destinatarie

dei servizi e come attività tese a valorizzare la buona relazione e a consolidare il rapporto associativo;

f) servizi finalizzati all'empowerment femminile, all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle donne che hanno subito violenza anche in collaborazione con organizzazioni terze;

g) qualsivoglia attività di carattere residenziale temporaneo, compreso alloggio sociale, diretta alle donne che hanno subito violenza ed ai relativi nuclei familiari, volte a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) attività di accoglienza umanitaria delle migranti, da realizzarsi mediante percorsi inclusivi e di integrazione sociale, anche mediante l'attivazione della mediazione linguistica e/o culturale e l'organizzazione di corsi di lingua italiana;

i) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettonistiche dirette alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli minore ed alle operatrici dei centri come occasione di socializzazione, organizzata in autonomia o in collaborazione con altri enti, e come momento di riappropriazione del proprio corpo;

l) attività di beneficenza, di sostegno a distanza, di cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L.166/2016 e successive modificazioni, o in genere erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno delle donne che hanno subito violenza ed ai relativi familiari, o attività di interesse generale promosse;

m) la riqualificazione di beni inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione dell'attività di interesse generale;

n) la partecipazione a bandi, a progetti locali, nazionali e internazionali, a tavoli di lavoro ed istituzionali, a forum locali, nazionali e internazionali;

o) garantire la tutela della persona offesa da reato correlata alla violenza di genere anche in sede processuale, mediante la richiesta di risarcimento dei danni e delle offese lamentate attraverso tutte le modalità consentite dalla legge, sia in sede civile che penale, in quest'ultimo caso promuovendo la costituzione di parte civile, esercitando ogni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organizzazione di interventi correlati;

p) promozione e tutela dei diritti delle destinatarie delle attività di interesse generale anche attraverso:

- la realizzazione di progetti nei settori dell'informazione, sensibilizzazione, dello sviluppo, dello scambio, della formazione, della cooperazione allo sviluppo per l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani;
- la costituzione dell'Associazione come parte civile in azioni giudiziarie;

- la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e prevenzione, anche attraverso campagne pubblicitarie;
- la realizzazione di interventi per proporre l'elaborazione e/o approvazione di modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne e dei minori;

q) realizzazione di ulteriori attività strumentali di vario genere, quali:

- l'individuazione, condivisione, valorizzazione e diffusione di buone pratiche di contrasto alla violenza maschile sulle donne, anche mediante la valorizzazione del patrimonio di saperi, di elaborazione ed esperienze professionali acquisite dai centri antiviolenza, dirette alle operatrici del settore e della rete antiviolenza;
- implementazione progettualità condivise e volte a favorire la collaborazione e la visibilità dei centri antiviolenza, anche mediante il confronto e il sostegno reciproco;
- gestione servizi di comunicazione, informazione, allestimento e aggiornamento di banche dati e centri di documentazione e curare la redazione e la stampa di pubblicazioni;
- interlocuzione con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali che si occupano del contrasto alla violenza nei confronti delle donne e dei loro figli e figlie;
- crezione e gestione servizi di informazione, di consulenza e di supporto progettuale, nonché iniziative di formazione volte alla conoscenza ed al miglior utilizzo dei servizi suddetti.

L'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale in quanto correlate, accessorie, derivanti, strumentali e/o connesse, rispetto a queste ultime, nei limiti di legge applicabile, poiché integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività di solidarietà sociale.

L'associazione potrà progettare e mettere in atto attività di fund-raising nonché esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, evitando sovrapposizioni con le associate e nel rispetto reciproco.

L'associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione di queste finalità, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgono attività analoghe o accessorie alle finalità ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 5) VOLONTARIE

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli Enti associati.

Le volontarie che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritte in un apposito registro.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le volontarie vengono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 6) PATRIMONIO E FINANZE

Le risorse dell'Associazione sono costituite da: quote associative, contributi delle Socie, contributi di amici e simpatizzanti, eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti Pubblici e privati, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni o da assegnazioni di fondi, nonché da ogni altro bene che pervenga all'Associazione e che concorra ad incrementare il patrimonio secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della legge. Altre risorse potranno pervenire all'associazione dalle attività secondarie e strumentali nonché dalle attività di raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7) BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario è di un anno, comincia il primo gen-

naio e termina il 31 dicembre di ogni anno; a conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, ovvero dal Rendiconto di Cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrono i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisponde il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART. 8) SOCIE

Possono essere Socie tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che ne condividono lo spirito e le finalità e si impegnano per la loro attuazione. Le socie partecipano alla vita dell'Associazione e all'Assemblea con diritto di voto.

La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La perdita della qualifica di associato per qualunque motivo non da diritto ad alcuna parte o quota di beni dell'Associazione, né alla restituzione delle quote associative pagate.

ART. 9) MODALITA' DI AMMISSIONE DELLE SOCILLE

L'ammissione di un nuova socia è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e con l'attività generale svolta.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne delibera l'esito.

La deliberazione è comunicata alla nuova aderente ed annotata nel libro delle socie, dopo che la stessa avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

A fronte dell'eventuale rigetto della domanda o dell'esclusione di un'associata, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIA

La qualifica di Socia può venir meno per:

- 1) recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 2) esclusione decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per:

- morosità,
- comportamento in contrasto con lo scopo associativo,
- comportamento in contrasto con il codice etico o con le norme statutarie o coi regolamenti dell'Associazione;

tal provvedimento dovrà essere comunicato all'associata dichiarata esclusa, la quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione;

3) decesso.

La perdita della qualifica di associata comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 11) QUOTA ASSOCIAUTIVA

L'importo delle quote che dovranno versare le socie è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe decise dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi, né per atto tra vivi né mortis causa.

ART. 12) DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIA

Tutte le socie regolarmente iscritte al Libro Socie godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) le socie hanno diritto:

- di ricevere informazioni sulle attività svolte nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta motivata scritta al Consiglio Direttivo il quale stabilirà la data disponibile nella prima riunione;

b) le socie sono obbligate:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- la Presidente,
- l'Organo di Controllo,
- l'Organo per la Revisione Legale dei Conti.

ART. 14) ASSEMBLEA DELLE SOCIE

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo decida il Consiglio Direttivo o almeno la metà delle Socie ne faccia domanda.

Ogni socia iscritto da almeno tre mesi nel libro delle Associate ha diritto di voto. In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Una Socia assente può dare delega scritta ad altra Socia per rappresentarla. Ogni Socia può avere un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente mediante lettera o e.mail contenente l'ordine del giorno, inviati 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che:

- la Presidente possa accettare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;*
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;*
- sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

ART. 15) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea in prima convocazione può deliberare solo se almeno la metà delle socie sono presenti anche per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza delle Socie presenti o rappresentate.

In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita qualunque sia il numero dei socie presenti e le decisioni sono prese a maggioranza delle presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca le componenti degli organi sociali;*
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- c) stabilisce le linee di indirizzo dell'associazione;*
- d) approva il bilancio consuntivo, e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;*
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;*
- g) approva gli eventuali regolamenti associativi;*

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è legittimamente costituita se vi partecipano almeno i 3/4 (tre quarti) delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) delle associate.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera lo scioglimento;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti, per scelta discrezionale dell'Assemblea che procede alla nomina.

Il primo Consiglio dura in carica un anno, mentre quelli successivi durano in carica tre anni e le sue componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra le sue componenti la Presidente, la Vice Presidente, la Tesoriera. Può nominare altresì una Presidente Onoraria.

ART. 18) ELEGGIBILITÀ DELLE SOCIE, SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E DECADENZA

Possono essere elette quali componenti del Consiglio Direttivo le persone fisiche associate ovvero indicate, tra le proprie associate, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Una Consigliera può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi.

La carica di Consigliera decade per:

- dimissione presentata per scritto alla Presidente;
- mancata partecipazione a più di tre consecutive riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più Consigliere prima della scadenza del mandato, purchè rimanga in carica la maggioranza dello stesso, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco delle prime non elette, richiedendo la disponibilità all'assunzione della carica all'interessata che dovrà confermarla entro i quindici giorni successivi. L'incarico dura sino alla scadenza dell'intero Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco delle non elette o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga mediante cooptazione, ferma la necessità di una ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile, successiva alla nomina. Anche la

Consigliera cooptata dura sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui decada oltre la metà delle componenti del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

ART. 19) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Le Consigliere si impegnano ad esercitare la loro azione a titolo volontario, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vice Presidente o, in assenza di quest'ultima, da una componente eletta allo scopo dal Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla sua Vice Presidente o da almeno 3 (tre) delle sue componenti e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno.

È convocato mediante lettera o e.mail contenente l'ordine del giorno, inviati 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio Direttivo è valida se convocata dalla Presidente, dalla Vice Presidente o da almeno 3 (tre) Consigliere. Deve contenere l'Ordine del Giorno.

E' necessaria la partecipazione della maggioranza delle Consigliere. Le decisioni sono prese a maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che:

- la Presidente possa accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 20) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo promuove la vita associativa, è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare ha la funzione di:

- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- decidere le ammissioni e le esclusioni delle Socie;
- definire l'ammontare della quota associativa annuale;
- individuare le attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dalla Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- definire la struttura, le procedure operative dell'Associazione e il sistema di deleghe ritenute opportune;
- redigere e presentare all'Assemblea le linee programmatiche e strategiche;
- redigere il programma annuale e il bilancio preventivo;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- valutare periodicamente lo stato dei progetti e delle attività dell'Associazione;
- deliberare sulla proposta di nuovi progetti;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

ART. 21) PRESIDENTE

La Presidente rappresenta l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina una Vice Presidente. La Vice Presidente nominata, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire la Presidente in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni, salvo le eventuali limitazioni dei poteri che il Consiglio Direttivo potrà stabilire all'atto della nomina.

La Presidente ed in sua mancanza la Vice Presidente nominata, per quest'ultima nei limiti della nomina, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna la Presidente ha le seguenti responsabilità:

- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea delle socie;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, attraverso la struttura operativa dell'Associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 (trenta) giorni.

ART. 22) TESORIERA

Alla Tesoriera spetta il controllo della tenuta della contabilità, dell'esposizione finanziaria, relazionandosi con

l'Organo di Controllo e con il Revisore Legale se nominati. La Tesoriera risponde al Consiglio Direttivo della corrispondenza della Amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Direttivo.

ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, laddove ciò sia richiesto dalla Legge o per libera determinazione, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, i cui componenti devono essere in possesso dei requisiti di Legge. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS, quando la sua redazione sia obbligatoria per Legge o sia ritenuta opportuna;
- procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

ART. 24) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Laddove ciò sia richiesto per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un diverso soggetto a ciò incaricato.

ART. 25) SCIOLGIMENTO, FUSIONE, INCORPORAZIONE

Lo scioglimento anche anticipato, la fusione o l'incorporazione dell'Associazione in altri organismi od associazioni o la sua scissione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatrici che formeranno il Consiglio di Liquidazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi dell'articolo 45 comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

ART. 26) NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonchè dalla Legge n. 266/1991 in quanto applicabile.

Tutti gli adempimenti e le previsioni di cui al presente Statuto legate all'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore o da questa dipendenti, che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del registro medesimo, e prima di tale termine non avranno alcun effetto.

Sino a tale momento, ogni rinvio o riferimento esplicito od implicito, presente nello Statuto, alla normativa del Terzo Settore così come stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. è privo di efficacia se incompatibile con la normativa in vigore. In tal caso l'efficacia dei sopraccitati riferimenti decorrerà dalla data di iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, così come le relative copie, estratti, certificati, dichiarazioni o attestazioni, sono esenti da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Le comparenti autorizzano me Notaio al trattamento, alla conservazione ed alla comunicazione dei dati personali risultanti dall'atto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e della vigente normativa antiriciclaggio.

Richiesto io Notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persona di mia fiducia su pagine trentaquattro circa di nove fogli, quale atto leggo alle comparenti che approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti diciannove.

Marina AIRASCA

Francesca BERTALOTTO

Giovanna BRUNO

Carmela CHIAPPERO

Federica DOLFI

Isabella FERRETTI

Isabella FIORILLO

Marisa FREZZA

Silvia LORENZINO

Simona MARENKO

Laura PASINO

Paola PENTORE

Mara PERETTO

Aleyda RUFF

Francesca SMERALDI

Caterina AUDANO Notaio

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme, rilasciata da me Notaio per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Pinerolo, li 3 marzo 2022